

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARCHESI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
FRANCESCHINI E BERTOLA: Collocamento a disposizione di provveditori agli studi (1380)	237
PRESIDENTE	237, 238, 241
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	237, 238, 239, 240
SILIPO	238, 239
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	238, 239, 240
SAILIS	238
RESCIGNO	238
SCAGLIA	239
CESSI	239, 240
GIAMMARCO	240
BERTOLA	240
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli istituti d'istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perché celibi. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (1372)	241
PRESIDENTE	241, 242
RESCIGNO, <i>Relatore</i>	241, 242
SAILIS	241
GIAMMARCO	241
CESSI	242
CREMASCHI CARLO	242

La seduta comincia alle 9,10.

CREMASCHI CARLO, *ff. segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Franceschini e Bertola: Collocamento a disposizione di provveditori agli studi. (1370).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Franceschini e Bertola: Collocamento a disposizione di provveditori agli studi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini, relatore.

FRANCESCHINI, *Relatore*. La proposta di legge da noi sottoposta all'esame degli onorevoli colleghi mira in sostanza a correggere una sperequazione che si è venuta attuando dal 1940 ad oggi ed insieme mira a dare un vantaggio al Ministero della pubblica istruzione. La sperequazione è la seguente. Nel 1940, con legge 6 luglio, si consentiva che fossero a disposizione dell'amministrazione centrale sei provveditori per le necessità di dislocazione e di arroccamento, cioè per le necessità d'ufficio del Ministero, in aggiunta ai provveditori e agli ispettori centrali del Ministero stesso.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1950

Successivamente, dopo la guerra, con decreto legislativo 31 maggio 1945, tale disposizione fu abrogata per cominciare a ridurre il personale anche del corpo ispettivo, oltre che dei provveditori. Successivamente ancora, in riguardo agli ispettori, si abrogò l'abrogazione, cioè si tornò alla situazione iniziale ripristinando il primitivo numero degli ispettori.

Questo, invece, non fu fatto per i provveditori. Accadde perciò che i provveditori furono considerati in soprannumero e, per quanto regolarmente stipendiati, in forza della legge non abrogata furono posti in disparte. Successivamente una legge recentissima, quella del 5 aprile '50, fissando il numero dei provveditori in 50 più 45, totale 95, esclude 5 provveditori, essendo 100 il numero previsto dalla legge del 1940.

Oggi pertanto la situazione è che vi sono 100 provveditori in virtù della legge del 1940 che li ha nominati, e di essi 95 occupano posti di provveditore mentre 5 sono a spasso e non possono essere utilizzati dal Ministero, in quanto dalla legge è stata abrogata la loro qualifica di provveditori a disposizione del Ministero.

Ecco quindi il secondo intento del disegno di legge, che oltre a correggere la sperequazione che si è venuta creando dal 1945 ad oggi, mira a dare un vantaggio al Ministero, quello di poter avere, senza aumento di spesa, 5 provveditori a disposizione per le sue necessità anche ispettive. In realtà il numero di questi provveditori era 6 con la legge 6 luglio 1940, ma ci si limita a 5 per evitare un ulteriore aggravio del bilancio.

Mi permetto, per i detti motivi, di raccomandare l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SILIPO. I cinque provveditori che sono ora in soprannumero perchè sono stati messi a disposizione o allontanati dal servizio?

FRANCESCHINI, *Relatore*. Perchè non ci sono posti sufficienti.

SILIPO. Ma essi dove erano?

FRANCESCHINI, *Relatore*. Erano dislocati a disposizione del Ministero che se ne poteva servire per le sue finalità.

SILIPO. La legge è stata abrogata, perchè non si sentiva più il bisogno di questi cinque provveditori, o perchè si trattava di fascisti che forse oggi si vogliono salvare?

FRANCESCHINI, *Relatore*. Non mi consta che questi cinque provveditori siano stati più fascisti di altri.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È una questione di organico: il numero dei posti che prima era 100, oggi è 95.

SILIPO. In ogni caso io esprimo le mie riserve e dichiaro sin d'ora che mi asterrò dalla votazione.

SAILIS. Desidererei avere una spiegazione dall'onorevole relatore. Egli ha parlato di provveditori a spasso: ma in quale situazione di fatto si trovano questi provveditori? Sono a casa liberi, oppure sono già di fatto utilizzati dal Ministero?

Desidero inoltre fare un'osservazione in merito a quanto ha detto l'onorevole Silipo. Qui non si tratta né di salvare né di punire; tutti i fascisti dipendenti dello Stato, furono, a tempo debito, sottoposti ad epurazione: chi dall'epurazione non è stato colpito deve essere reintegrato nei suoi diritti.

SILIPO. Se i cinque provveditori hanno diritto ad essere reintegrati, non vedo perchè si debba approntare un disegno di legge apposito.

PRESIDENTE. Bisogna evitare di discutere su semplici ipotesi, e l'onorevole Silipo ha posto soltanto un'ipotesi: ne vogliamo ora discutere come se si trattasse di una realtà? Comunque, se l'onorevole Silipo è informato, io lo invito formalmente a recare i dati in suo possesso al giudizio della Commissione; ché ove poi questi dati egli non abbia, la sua induzione non può non avere che un carattere meramente ipotetico.

RESCIGNO. Io credo che la questione vada posta in termini diversi. Il regime fascista ci abituò a questo concetto che, mi pare, sia di Tacito: *Amisimus etiam nomina rerum*. Chi vede infatti il titolo di questa legge, fa subito una analogia con il collocamento a disposizione di prefetti, ecc.. Invece il regime fascista che cosa fece? Con l'articolo 4 della legge 6 luglio 1940, n. 900, venne a nominare provveditori delle persone che non avevano altro requisito se non quello di esser provviste della laurea, che non erano cioè neppure professori titolari e che non avevano una reale, profonda conoscenza della scuola media ed elementare.

Queste nomine vennero fatte, naturalmente, sol perchè queste persone avevano dei particolari requisiti politici rispetto al regime di allora. Caduto poi il fascismo, il Governo democratico succeduto eliminò questo inconveniente e ridusse il numero dei provveditori. Ora, questa legge dice: poichè i provveditorati agli studi sono 90 e i provveditori sono 95, dei 5 in soprapiù che cosa bisogna

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1950

fare? La proposta di legge vorrebbe, seguendo il sistema del governo fascista, metterli a disposizione del ministro, facendoli diventare in sostanza ispettori centrali, al qual grado si arriva normalmente per altre vie.

Che cosa si dovrebbe invece fare di questi cinque provveditori? Qui viene in campo la questione sollevata dall'onorevole Silipo, perché la sua non è soltanto un'ipotesi: c'è stata anche qualche interrogazione riportata nel *Notiziario della scuola*, in cui si chiedeva appunto al ministro che cosa si dovesse fare di questi provveditori che non solamente avevano dei « meriti » fascisti, ma era gente che, pur non possedendo nemmeno il titolo professorale, da Bottai aveva avuto il titolo di provveditore.

Io non porto qui personalismi; odio anzi le leggi che hanno carattere *ad personam* e questa legge evidentemente ha carattere *ad personam* quando non manchi addirittura dei requisiti costituzionali; essendo fatta per cinque sole persone. Ora, anziché portare questa legge dinanzi alla nostra Commissione, per elevare cinque provveditori, attraverso una via che non è la normale, ad ispettori centrali, ci si presenti una legge che riveda precisamente la posizione di coloro che avendo la semplice laurea, furono nominati provveditori.

Ma veramente c'è bisogno di nominarli ispettori centrali per poterli utilizzare questi provveditori? Ci sono provveditorati così congestionati, che forse potrebbero dar posto a due provveditori invece di uno. Non dimentichiamo che tali nomine ad ispettori centrali lederebbero anche gli interessi di coloro che a quella nomina hanno diritto già acquisito.

Per tutte queste ragioni io sono nettamente contrario a questa proposta di legge.

SCAGLIA. Anch'io vorrei che il relatore chiarisse il significato preciso del termine « collocamento a disposizione », perché normalmente il significato di questa espressione non è quello di una promozione, ma di un accantonamento. Che il Ministero possa, quando ha qualche provveditore che ha fatto cattiva prova, metterlo a disposizione, io non escludo; ma non è giusto questo mettere in una posizione privilegiata alcuni provveditori.

CESSI. Mi sembra che noi dovremmo discutere di provvedimenti aventi carattere generale non preoccupandoci delle persone e prescindendo dalle funzioni. Per questa ragione di principio io sono contrario a tutte le posizioni di sanatoria individuale, che nascondono interessi più o meno legittimi. Sono

inoltre contrario per una ragione specifica: il Governo ha creduto di ridurre a 90 i posti di provveditore...

FRANCESCHINI, *Relatore*. La legge del 1950 li fissa in 95.

CESSI. Se questo è vero, io sarei più propenso a ridurre i posti da 95 a 90, perché non vedo ragione che ci debbano essere provveditori in soprannumero. È necessario che il Ministero abbia degli ispettori? Li nomini con funzioni specifiche e ben determinate. Né si dica che è necessario del personale di riserva per supplire l'assente quando un posto si rende vacante: si sa che quando uno è assente lo sostituisce il funzionario più elevato in grado. La verità è che questa legge è fatta *ad personam*, per dare dei posti. Per cinque individui che si dicono a spasso perché dobbiamo creare una posizione particolare, che non è richiesta affatto da una esigenza di servizio? Il Ministero ha sempre la possibilità di destinarli ad altre funzioni. Propongo dunque formalmente di non passare alle discussioni degli articoli.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il decreto legge 8 aprile 1948 fissa i ruoli dei provveditori agli studi a 95 posti; senonché le province italiane attualmente sono 90 e quindi sono altrettanti i provveditori. Ce ne sono 5 in soprannumero. Cosa si deve fare?

SILIPO, Si riduce il ruolo!

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il Ministero utilizza queste persone in soprannumero per incarichi vari; ma questa utilizzazione è arbitraria e deve essere sanzionata da un provvedimento legislativo. Questa proposta di legge di iniziativa parlamentare tende appunto a legittimare l'utilizzazione di queste cinque persone. L'onorevole Gessi dice: se ci sono cinque persone in più riduciamo i posti. Potrebbe essere una soluzione; ma allora ci si baserebbe sul fatto che le province italiane debbano sempre rimanere 90 come attualmente. Se domani Trieste dovesse diventare la 91^a provincia.....

CESSI. Aumenteremo i provveditori.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Si è parlato del pericolo che questa legge possa essere *ad personam*, cioè destinata, attraverso l'affidamento di incarichi speciali, a favorire soltanto alcune persone; e ho sentito la proposta di soppressione della frase « per l'espletamento di incarichi speciali ». Rilevo che questa è soltanto una rettifica di forma, perché necessariamente queste cinque persone dovranno essere utiliz-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1950

zate nell'assolvimento di un incarico speciale. Comunque la Commissione è arbitra.

GIAMMARCO. Ho sentito che ci sono dei provveditorati senza titolare: quindi quei posti sono disponibili. Ho sentito fare quattro nomi: Perugia, Nuoro, Terni e Treviso (mi pare anche Macerata): allora di quei cinque ne resterebbe uno solo. Ma c'è bisogno di una legge speciale? Il provvedimento caso mai sarebbe un altro: ridurre i posti di ruolo a 90. Quando ci saranno gli ampliamenti si aumenteranno i posti di ruolo.

Sento ancora dire che sei provveditori devono andare in pensione. Quindi questa legge non si capisce che necessità abbia, se non forse quella di colpire questo o quello. Per queste ragioni sono contrario all'approvazione.

BERTOLA. Io sono uno dei proponenti di questo provvedimento. Vi dico subito che se l'ipotesi prospettata dall'onorevole Silipo o l'altra dell'onorevole Rescigno fosse vera, per primo voterei contro. Vi confesso che se questa proposta di legge può risolversi praticamente col favorire cinque persone, io non so chi siano. L'intenzione dei proponenti è stata quella che ha detto l'onorevole sottosegretario Bertinelli: dare carattere di legalità alla utilizzazione dei provveditori in soprannumero.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Risponderò brevemente a tutti quelli che hanno interloquito finora. Comincio da una cosa che mi sta molto a cuore. Il provvedimento è stato preso — si dice — *ad personam*. È tanto poco *ad personam* che i proponenti ed il relatore non conoscono nessuno dei provveditori che il Ministero può far fruire di questa legge. Questo dico a carattere personale, e lascio ai colleghi di credermi. Ribadisco quello che è stato detto dall'onorevole Sottosegretario. C'è stata forse una inesattezza da parte mia nella relazione, che ha potuto indurre dei colleghi a pensare a particolari favori. Evidentemente noi ci troviamo in presenza di una legge recentissima, la legge dell'aprile scorso, che stabilisce 95 provveditori. Ma i posti sono 90. Quanto ha detto l'onorevole Giammarco è vero: questi provveditori potrebbero essere destinati a coprire le attuali reggenze. Ma il Ministero non può porli in queste reggenze in quanto non è autorizzato, perché la legge, che non è stata abrogata nel 1945, blocca il numero dei funzionari di un determinato grado di cui il ministero ha possibilità di disporre.

Ora, noi dobbiamo prescindere qui — e questo è chiaro — da quelle che sono le argomentazioni addotte dall'onorevole Silipo e da

altri, cioè di vedere se questi provveditori sono stati nominati perché fascisti o meno, per la ragione che essi hanno avuto il riconoscimento del loro titolo, hanno superato cioè il loro processo di sanatoria, come è avvenuto anche per due direttori generali.

Ma, mentre per questi ultimi non esiste in organico il posto, per i provveditori invece esiste sino ad un numero di cinque, oltre i 90, la possibilità di usarne per scopi di provveditorato. Torno quindi a dire all'onorevole Giammarco che, se noi approviamo questa proposta di legge, consentiamo al Ministero di coprire le reggenze con provveditori. Che ci sia effettivamente una discordanza fra il provvedimento del 1945 e quello del 1950, è chiaro: basta leggere la relazione che è documentata in proposito, perché con la legge del 1945 il numero dei provveditori deve essere ristretto al numero dei provveditorati, cioè a 90, mentre la legge successiva fissa in 95 il numero dei provveditori.

Ora, questi cinque in più il Ministero non li può utilizzare in base alla legge del 1945. Viene chiesto pertanto che, in deroga alla legge del 1945 — legge che questa proposta tende a modificare — il Ministero possa utilizzare questi cinque in soprannumero per le mansioni che intende affidare loro.

Per quello che riguarda poi gli speciali incarichi, voi sapete che è intenzione del Ministero e necessità della scuola di aumentare il numero degli ispettori e tanto più degli ispettori aventi grado elevato. Ora, il Ministero, avendo dei pubblici ufficiali con titolo provveditoriale e quindi già stipendiati, non può tuttavia servirsene per le ragioni che abbiamo detto.

CESSI. Mi permetto di rettificare: il Ministero può sempre mandare un provveditore a fare delle ispezioni: è stato sempre così.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Io mi associo del resto completamente a quanto è stato detto dall'altro proponente, onorevole Bertola, rimettendomi alla Commissione, perché da parte nostra non v'è altra mira che quella di sanare in qualche modo la discrepanza fra due precedenti disposizioni di legge.

GIAMMARCO. I cinque in soprannumero sono già naturalmente a disposizione senza che occorran nuovi provvedimenti.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma non li possiamo legittimamente utilizzare. A me preme che non ci siano zone di sospetto su questa nostra posizione. L'onorevole Giammarco ha alluso a cinque sedi di provveditorato che sa-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1950

rebbero a suo dire vacanti: Nuoro, Treviso, Terni, Macerata e Perugia. Ora, per quello che riguarda le prime quattro, mi dispiace di non poter rispondere in questo momento, ma, per quanto riguarda la sede provveditoriale di Perugia, desidero chiarire all'onorevole Gianmarco e alla Commissione che il titolare di quel provveditorato, professor Valliturchi, essendo un valentissimo funzionario, è stato chiamato dalla fiducia del ministro Gonella a Roma ai fini della preparazione della riforma scolastica.

Per il coordinamento infatti dei vari settori di quella legge, è stata nominata una piccola, ristretta commissione, di cui fa parte il provveditore Valliturchi. Evidentemente ora il professor Valliturchi si trova impegnato tutto il giorno, e da vari mesi, in questo lavoro e non può evidentemente fare nel contempo il provveditore a Perugia, per la qual ragione è stato nominato al suo posto provvisoriamente un reggente. Evidentemente, non appena il professor Valliturchi avrà terminato il suo lavoro speciale al Ministero, riprenderà la sua normale funzione di provveditore agli studi di Perugia.

Ora, se le cose stanno così per Perugia, io posso induttivamente argomentare che le cose stiano in modo consimile anche per le altre quattro sedi: comunque, per poter dare alla Commissione quelle spiegazioni che essa legittimamente potrebbe chiedermi, io faccio richiesta di rinviare la discussione di questa legge ad altra seduta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rinvio fatta dal rappresentante del Governo.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (1372).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

In assenza dell'onorevole Ravera Camilla, relatore, prego l'onorevole Rescigno di voler riferire.

RESCIGNO, *Relatore*. I colleghi sanno che, perseguendo una politica demografica, il governo fascista emanò il regio decreto legge 25 febbraio 1939 n. 335, con il quale vietò che potessero conseguire la nomina e le promozioni coloro che non fossero coniugati. Così avvenne che il direttore e gli insegnanti celibi degli istituti di istruzione artistica non poterono conseguire la nomina perchè non coniugati.

Caduto l'infausto regime, venne il regio decreto legge 2 agosto 1943, n. 707, che abolì queste norme relative ai funzionari, norme davvero poco decorose. È risorto così il diritto negli insegnanti di cui al presente disegno di legge non solo a conseguire la nomina che non avevano avuto, ma ad avere una retrodatazione di questa nomina, ciascuno secondo la data di approvazione degli atti del proprio concorso.

A questa esigenza ha obbedito la legge della quale ci occupiamo e che già è stata approvata dal Senato. Richiamo la vostra attenzione sulla circostanza che la retrodatazione della legge è ai soli effetti giuridici; tuttavia, poichè un certo effetto economico dovrà pur averlo questa legge, nel senso che secondo la varia anzianità che acquisteranno questi insegnanti avranno diritto ad un vario aumento e questo aumento dovrà indubbiamente gravare sul bilancio dello Stato, il Senato ha deliberato che a questa spesa si faccia fronte con gli stanziamenti ordinari del Ministero. Ma la Commissione finanze e tesoro della Camera non è del medesimo avviso su questo punto ed essa, pur essendosi dichiarata favorevole al disegno di legge, propone che venga soppresso l'articolo 2, che riguarda il detto impegno finanziario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAILIS. Io trovo una contraddizione fra la retrodatazione ai soli effetti giuridici e le conseguenze che riguardano il trattamento economico e domando se questo trattamento economico comprenda anche gli arretrati.

RESCIGNO, *Relatore*. Credo di essere stato chiaro e di avere spiegato che i soli effetti economici sono quelli che derivano dal maggiore stipendio che competerà agli interessati in conseguenza della retrodatazione giuridica.

GIAMMARCO. Si tratta di una disposizione che riguarda l'istruzione artistica, perchè soltanto in quel settore si sono verificate

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1950

queste incongruenze, o riguarda anche gli altri settori, istruzione classica, tecnica, ecc. ?

RESCIGNO, *Relatore*. L'incongruenza si è verificata anche in altri settori, per esempio in quello universitario, ma lì si è già provveduto. Invece per questi insegnanti della istruzione artistica si è omesso di provvedere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« I vincitori di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli degli insegnanti degli istituti cennati con la decorrenza più utile, in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso.

« Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei riguardi dei direttori e degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica designati per la nomina senza concorso, la cui nomina in ruolo fu ritardata perché gli interessati erano celibi ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

(È approvato).

Segue l'articolo 2.

« Per gli effetti di cui all'articolo 81 della Costituzione, alla spesa derivante dall'appli-

cazione della presente legge verrà provveduto con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

Avverto gli onorevoli colleghi che la Commissione finanze e tesoro, cui il provvedimento è stato sottoposto per il prescritto parere, ha proposto la soppressione di questo articolo.

CESSI. La soppressione dell'articolo 2 quali conseguenze potrebbe avere ?

PRESIDENTE. Il problema è alquanto complesso: mi pare non ci sia una sufficiente concordanza logica fra il responso della IV Commissione e questo disegno di legge che siamo chiamati ad approvare.

CREMASCHI CARLO. Propongo un breve rinvio, per interpellare nuovamente la Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Sono anch'io del parere che sia opportuno rinviare il seguito della discussione.

RESCIGNO, *Relatore*. Un onere a carico dello Stato ci sarà indubbiamente, anche in relazione alla anzianità, ma di così lieve entità da poter essere fronteggiata con un normale stanziamento. Comunque, circa la proposta di rinvio, io mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta di rinvio.

(È approvata).

Essendo ormai iniziata la seduta in aula, l'esame degli argomenti all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.